



STAZIONE
ORNITOLOGICA
ABRUZZESE

O.N.L.U.S.

C.F. 93022850692

Sede: c/o Museo De Leone, Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, 65010 Penne **Sede operativa:** via A. De Nino 3, 65100 Pescara

Email: stazioneornitologicaabruzzo@gmail.com **PEC:** stazioneornitologicabruzzo@pec.it

15/08/2019

REGIONE ABRUZZO

Servizio Governo del Territorio, Beni ambientali, Aree
Protette e Paesaggio
Ufficio Aree protette
dph004@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Valutazioni Ambientali

Ufficio Valutazioni Ambientali AQ - TE
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dal Mare

Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it

ISPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

p.c. Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo

tch38778@pec.carabinieri.it

Oggetto: Osservazioni alla V.Inc.A. della (seconda) proposta di Calendario Venatorio 2019- 2020 della Regione Abruzzo.-

In relazione alla V.Inc.A. della (seconda) proposta di Calendario Venatorio si osserva quanto segue:

a)Aspetti procedurali/1. Appare del tutto inaccettabile che i tempi per le osservazioni sulla V.Inc.A. siano compressi, visto che la procedura è stata avviata il 17 luglio con una proposta di calendario venatorio, poi cambiata radicalmente con una seconda proposta pervenuta il 6 agosto.

Pertanto i termini devono partire necessariamente dalla seconda proposta e non certo dalla prima e, quindi, arrivare al termine del 5 settembre 2019. Appare pertanto illegittima la approvazione dello stesso Calendario da parte della Giunta Regionale con D.G.R. n. 492 del 14/08/2019 prima dello scadere dei termini della Vinca.

b)Aspetti procedurali/2. Ancora più stridente appare la violazione del D.P.R.357/1997 in quanto, nonostante la proposta sia stata variata, lo Studio di Incidenza Ambientale è rimasto lo stesso!

c)Aspetti procedurali/3. Nella (seconda) proposta di calendario venatorio si afferma, tra l'altro, che le attività di addestramento cani, che possono avere un effetto estremamente deleterio sulla fauna selvatica, possono essere svolte 30 giorni prima l'avvio della stagione venatoria. In primo luogo si evidenzia la mancanza di chiarezza e, cioè, se si fa riferimento all'1 settembre - giorno di pre-apertura (e in tal caso l'avvio dell'addestramento cani sarebbe il 2 agosto, cioè l'atto ancora sottoposto a procedura

approvativa starebbe esplicando, incredibilmente, già i suoi effetti) oppure dal 16 agosto (sempre con la procedura approvativa in corso).

Inoltre sul sito della Regione Abruzzo - settore caccia, compare con evidenza un avviso che riporta la data del 14/08/2019 in cui si sostiene che il calendario venatorio 2019/2020 è stato approvato, evidentemente privo di Valutazione di Incidenza Ambientale, con una delibera di Giunta Regionale peraltro non ancora pubblicata sul sito delle Delibere della Giunta Regionale.

Pertanto sarebbe il caso di **1)** chiarire esattamente la data di avvio dell'attività di addestramento cani; **2)** renderla compatibile con la tempistica di approvazione del calendario venatorio; **3)** ai fini di una corretta valutazione dell'incidenza su specie ed habitat protetti, conoscere se la Delibera di Giunta Regionale contenga una clausola di efficacia dell'atto approvato subordinata all'approvazione della V.Inc.A. dovendosi, in caso negativo, ritenere che su SIC e ZPS della regione siano in corso attività di addestramento cani non sottoposte a qualsiasi forma di valutazione; **4)** aderire alla richiesta di ISPRA di farla coincidere con l'avvio della stagione venatoria (fermo restando comunque l'esistenza di un atto approvato secondo i crismi della legge).

Per quanto attiene ai punti a), b) e c) sopra elencati osserviamo in senso generale che la compressione dei termini e/o lo stravolgimento delle procedure di legge è ancora più grave alla luce dell'Art.43 comma 3 della Legge regionale 10/2004 che recita "*La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della caccia e previo parere dell'OFR, pubblica entro e non oltre il 15 giugno, il calendario e le norme regolamentari per l'intera stagione venatoria nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa.*"

E' il caso di ricordare in merito che l'ultima convocazione, da parte del competente Ufficio Caccia della Regione Abruzzo, della Consulta regionale della caccia è del **10 luglio 2019**.

Essendo un atto che viene ripetuto ogni anno, un eventuale ritardo degli uffici regionali preposti non può certo influire sulle procedure e, in questo senso, appare del tutto fuori luogo la nota del 14/08/2019 del Dirigente con cui si sollecita la rapida valutazione di un documento presentato con oltre due mesi di ritardo rispetto alla tempistica prevista dalla legge.

d) Assenza di sottoscrizione dello Studio di Incidenza Ambientale. Il documento non appare firmato e timbrato da un tecnico abilitato.

e) Assenza di dati nello Studio di Incidenza Ambientale. In assenza di un Piano faunistico venatorio, con una proposta di Calendario pesantemente difforme da quanto indicato da ISPRA, ci si aspetterebbe che le scelte (difformi) prese dalla Regione Abruzzo trovino qualche fondamento in dati oggettivi presentati nello studio di incidenza ambientale che, invece, ne risulta totalmente privo. Mancano dati di censimento o almeno di stime attendibili, che dovrebbero riguardare tutte le specie secondo i principi del prelievo sostenibile (e, tra l'altro, da anni dovrebbero essere svolti almeno su Beccaccia, Coturnice, Cinghiale che erano prescritti nei precedenti calendario venatori; ciò anche come verifica della validità delle precedenti valutazioni del Comitato VIA visto che il monitoraggio ex post è un punto fondamentale - *recius*, obbligatorio - delle procedure valutative per la Direttiva 43/92/CEE), dati di prelievo (carnieri ecc.); danni da fauna selvatica che potrebbero sostenere le scelte sulle singole specie ecc.

Un documento privo di qualsiasi dato e, quindi, del tutto autoreferenziale, è da rispedire al mittente, come d'altro lato chiarito dalla Commissione Europea nella corrispondenza relativa alle procedure EU-Pilot sull'applicazione della V.Inc.A. in Italia.

f) Area contigua Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise: si concorda pienamente con le osservazioni del PNALM e del WWF circa l'incredibile assenza di qualsiasi riferimento alla Delibera regionale con cui si istituisce l'area contigua. Si tratta di una vera e propria violazione di legge in quanto come è noto la delimitazione di un'area contigua determina ai sensi della L. 394/1991 l'accesso a tale zona esclusivamente dei cacciatori residenti nei comuni interessati dalla stessa.

g) Misure di conservazione sito-specifiche e piani di SIC/ZPS: ci associamo alle osservazioni del PNALM circa l'assenza di qualsiasi riferimento alle misure di conservazione sito-specifiche dei SIC/ZPS nonostante siano state approvate con plurime delibere di Giunta Regionale. Inoltre anche la mancanza di riferimenti agli elementi conoscitivi e di indirizzo contenuti nei Piani di gestione di SIC e ZPS appare molto grave in quanto, a parte le questioni sulla vigenza o meno degli stessi (che pure sono stati approvati da comuni e enti di gestione dei parchi ai fini della rendicontazione alla Commissione Europea che ha speso oltre 3 milioni di euro per tali documenti), essi contengono informazioni preziosissime del tutto

ignorate sia dagli estensori della proposta di Calendario Venatorio sia nello Studio di Incidenza Ambientale allegato (alla prima versione della proposta).


h)Caccia alla Coturnice: ci associamo alle osservazioni del PNALM, del WWF e della LIPU circa la necessità di vietare il prelievo su questa specie in considerazione del valore biogeografico della stessa, dello status di conservazione precario e del fatto che l'Abruzzo ospita la maggiore popolazione della specie. Pertanto un prelievo, in assenza di dati che ribaltino quanto pubblicato sulla specie e quanto noto grazie ai monitoraggi svolti in sede di redazione dei piani di gestione di SIC e ZPS, è del tutto insostenibile.

i)Pre-apertura. In primo luogo evidenziamo un caso che ritenere singolare è dir poco. Nel suo parere ISPRA acconsente alla pre-apertura a Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia dal primo settembre quando nella prima versione del calendario venatorio la regione Abruzzo chiedeva espressamente di aprire per queste specie il 7 e 8 settembre.

Premessa che la pre apertura a Gazza e Cornacchia, in assenza di dati sui carnieri che dimostrino le reali quantità di esemplari abbattuti e la utilità di tali abbattimenti per la riduzione dei danni alle colture, appare come una vera e propria "scusa" finalizzata solo ad abbattere ben altro come fanno gli stessi cacciatori di cui ben pochi si dedicano all' abbattimento di questi corvidi di alcun interesse venatorio ma il fatto già di per se emblematico diventa ancora più preoccupante nel momento in cui la Regione (nella seconda proposta di Calendario Venatorio) aggiunge *tout court* alla pre-apertura la Tortora in difformità anche con il parere dell'ISPRA.

Sarebbe bene un chiarimento da parte dell'ISPRA se si tratta di un refuso. In ogni caso anche l'ISPRA e la Regione Abruzzo dovrebbero spiegare come sia accettabile acconsentire alla pre-apertura davanti a dati a dir poco catastrofici riguardanti sia il prelievo illegale di uccelli sia la repressione, visto che per l'Abruzzo, a fronte di oltre 10.000 cacciatori e di 200 uccelli trattati nell'unico centro recupero (in larga parte rapaci), sono stati fatti solo 53 verbali, meno di 2 per operatore di vigilanza. Tutto ciò nonostante l'apertura di una procedura *Pilot* da parte della Commissione Europea contro l'Italia per il livello intollerabile raggiunto dal bracconaggio nel nostro paese.

È noto, per stessa ammissione pubblica dei cacciatori, che la pre-apertura è un momento estremamente critico (eufemismo) sia per la pressione venatoria elevatissima sia per la commissione di reati (soprattutto per l'uccisione di specie cacciabili ma in un periodo successivo alla pre-apertura).



La scrivente associazioni svolge normalmente censimenti e monitoraggi durante la stagione venatoria (censimento Nibbio reale; censimento IWC). Ebbene, è del tutto evidente l'assenza o l'inadeguatezza di qualsivoglia controllo e vigilanza volta a reprimere comportamenti ed attività illecite. Una pre-apertura costituisce un momento assai critico e, vogliamo ricordarlo, deve essere connesso a comprovate ragioni di carattere ambientale (il comma 2 dell'articolo 18 della Legge 157/1992 così

recita "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. omissis") che qui non vengono neanche esplicitate, né dalla Regione Abruzzo né dall'ISPRA (e per la Tortora, l'ISPRA ha dato parere negativo).

l)Foci di fiumi/costa. Per diversi anni è stata inserita nel calendario venatorio una importantissima misura che vietava la caccia alle foci dei fiumi per 500 metri dalla costa e per 100 metri a destra e sinistra degli assi fluviali.

Ora nel calendario, a mo' di beffa, tale misura è stata limitata esclusivamente ai SIC/ZPS (e, cioè, praticamente alla sola foce in sinistra orografica del fiume Sangro).

Ricordiamo che la Direttiva 147/2009/CEE impone agli stati di tutelare particolarmente le aree di riposto importanti durante la migrazione e lo svernamento. L'art.4 comma 2 della Direttiva così recita "*Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.*"

Per quanto riguarda le stazioni lungo le rotte di migrazione l'Italia è inadempiente non solo rispetto alla Direttiva ma anche alla Legge nazionale, visto l'Art.1 comma 5 della Legge 157/1992.

Le foci fluviali abruzzesi assolvono un ruolo fondamentale sia per la migrazione di ritorno non solo per le specie strettamente acquatiche ma anche per quelle temporaneamente legate alle zone umide (si pensi ai dormitori a settembre di rondini e topini nei canneti).

In tal senso le foci fluviali abruzzesi rappresentano aree estremamente importanti per varie ragioni: 1)nella conurbazione costiera spesso sono l'unico tassello con vegetazione in cui gli animali possono rifugiarsi durante la migrazione; 2)la costa adriatica è senz'altro una rotta di migrazione come testimoniano numerose ricerche scientifiche (basti pensare ai dati delle stazioni di osservazioni del Conero e di Monte Brisighella, oppure ai dati raccolti all'aeroporto di Pescara dalla SOA per il Piano del rischio di *Bird-strike*).

Per quanto riguarda il ruolo delle foci fluviali come area di riposo per lo svernamento, basta far riferimento ai dati raccolti dalla SOA in ambito di censimenti IWC peraltro utilizzati, seppure parzialmente, dallo stesso ISPRA per la redazione del Piano Faunistico Venatorio regionale.

Si sottolinea che tali dati riguardano molte specie inserite negli allegati I e II della Direttiva Uccelli, come (a mero titolo di esempio): Fenicottero; Pittima minore; Pittima reale, Falco di Palude, Moretta tabaccata, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Fraticello, Gabbiano corallino, Beccapesci, Martin pescatore, Forapaglie castagnolo.

L'attività venatoria, come ricorda ISPRA nel suo parere, esplica un pesante impatto anche attraverso il disturbo particolarmente evidente nelle poche zone umide costiere tutte di limitata estensione .

m)Periodi di caccia. Si aderisce alle osservazioni del WWF circa l'anticipo dell'apertura della caccia a numerose specie (13) per le quali negli anni scorsi l'apertura era stata fissata all'1 ottobre anche a seguito delle sentenze del TAR Abruzzo. Anche in questo caso vi è difformità con il parere dell'ISPRA così come per numerosi termini di chiusura che vengono posticipati rispetto a quanto raccomandato dall'Istituto.

n)Caccia a Pavoncella e Moriglione. Non si comprende come sia possibile, in assenza di Piano faunistico venatorio e in totale assenza di dati, agire in difformità con quanto richiesto espressamente dal Ministero dell'Ambiente , con la nota 16169 del 9 luglio 2019 , Ministero che ,si ricorda, è l'Istituzione nazionale che mantiene i rapporti con le istituzioni europee per la gestione e tutela delle specie animali selvatiche . Si tratta di un comportamento irresponsabile e, molto francamente, non riusciamo neanche a comprendere come mai l'ISPRA, invece di limitarsi ad evidenziare l'esistenza di tale richiesta ministeriale, aggiunga eventuali subordinate che semplicemente non possono neanche essere immaginate da un Istituto controllato dallo stesso Ministero. A tal proposito, ricordando che la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato, anticipiamo che provvederemo a valutare, qualora le due specie siano mantenute quali cacciabili, un esposto alla Corte dei Conti.

o)Allodola: per questa specie si ricorda che lo stesso ISPRA (cifr. Piano FV Regione Abruzzo) scrive <<Tuttavia, le popolazioni non hanno recuperato le consistenze precedenti il declino e pertanto la specie è considerata depauperata (Tabella 65), con uno stato di conservazione sfavorevole (SPEC3); la tendenza della popolazione italiana dal 2000 è negativa, con un decremento del 25-35% (BirdLife 2017).>>

.....<< Il prelievo venatorio viene considerato una minaccia medio-bassa, ma, come per altre specie, si evidenzia la necessità di raccogliere dati attendibili sui carnieri di caccia.

In Abruzzo il prelievo della specie viene praticato prevalentemente in caccia vagante ed in media, nelle due annate venatorie considerate, sono state abbattuti 10.691 individui>>.

Nonostante quanto evidenziato dallo stesso ISPRA ed in assenza di dati che evidenzino una riduzione del prelievo venatorio viene mantenuto un limite di carniera giornaliero ed annuale ingiustificato (n. 10 capi giornalieri e n. 50 stagionali) mentre non vengono individuate aree di limitazione della caccia a questo alaudide nemmeno all'interno dei SIC e ZPS con presenza accertata di specie molto simili ma tutelate dalla Direttiva 147/2009/CEE come la Tottavilla che, come evidenziato sempre dallo stesso Istituto, sono molto facilmente abbattute illegalmente in quanto confuse con la simile Allodola.

Per le motivazioni di cui sopra si chiede il divieto di caccia alla Allodola all'interno dei SIC e ZPS.

p)Aree critiche per l'Orso bruno. Al Punto 3) la proposta rimanda, per gli "Altri siti" con presenza di Orso a non meglio individuate azioni che dovranno essere concordate. Un atto come il calendario venatorio, anche perché sottoposto a V.Inc.A. deve esplicitare fin da subito tutte le misure necessarie per la conservazione delle specie.

q)Braccata in aree importanti per l'Orso bruno marsicano. Ci associamo alla richiesta del PNALM di applicare, dopo oltre un decennio di inadempienza, il divieto generale di braccata nelle aree di interesse del PATOM, senza se e senza ma.

Il Presidente
Massimo Pellegrini

